

L.R. n. 28 del 3 agosto 2018 – Art. 6

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del registro regionale.

(...)

Art. 6 *Istituzione di un elenco regionale specialisti volontari, di una rete clinico-assistenziale regionale e di un percorso diagnostico terapeutico-assistenziale* ⁽⁵⁾.

1. La Regione, al fine di offrire un servizio di natura consultiva alle numerose persone affette da endometriosi, istituisce, presso il dipartimento competente in materia di salute e politiche sociali, senza oneri a carico del proprio bilancio, con la collaborazione delle associazioni, un elenco multidisciplinare che contenga i centri e gli specialisti dediti alla cura di questa malattia.

2. All'elenco possono iscriversi, su base volontaria, le seguenti figure professionali:

- a) ginecologi specializzati nell'ambito dell'endometriosi;
 - b) chirurghi generali, urologi, gastroenterologi;
 - c) medici radiologi;
 - d) infermieri professionali, con specifica formazione nella comunicazione e consulenza;
 - e) fisiatristi;
 - f) proctologi;
 - g) medici terapisti del dolore;
 - h) fisioterapisti, esperti nel trattamento del pavimento pelvico, con l'utilizzo di strumentazioni e manipolazioni apposite;
 - i) psicologi con specializzazione clinica;
 - j) nutrizionisti;
 - k) ginecologi esperti in procreazione medicalmente assistita (PMA)
- ed ogni altra figura connessa e necessaria ad un approccio multidisciplinare.

3. Coloro che risultano inseriti in tale elenco offrono, a titolo gratuito e fuori dagli impegni lavorativi, la loro prestazione professionale alle associazioni del settore per la realizzazione di campagne di controllo e prevenzione sul territorio regionale a supporto delle persone affette da endometriosi.

**Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale
dell'endometriosi e istituzione del registro regionale.**

4. La Regione costituisce una rete clinico-assistenziale attiva a livello ospedaliero e territoriale, strutturata su differenti livelli di competenza, relativi ai gradi di complessità della patologia e operante sulla base di un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), istituito al fine di garantire standardizzazione ed equità d'accesso alle prestazioni.

(5) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 21*, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(...)